

Deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2022, n. 18-5241

Decreto legislativo 267/2000, articolo 34. Approvazione, in conformita' alla D.G.R. n. 39-4096 del 12 novembre 2021, dello schema di Accordo di programma con il Comune di Garessio per gli interventi finalizzati allo sviluppo e potenziamento degli impianti sciistici "Garessio 2000". Spesa regionale Euro 1.500.000,00.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

a seguito della scelta di Torino e del Piemonte quale sede dei "XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006", la Regione Piemonte si è trovata nella favorevole ed eccezionale condizione di porsi sulla ribalta internazionale, non unicamente come meta ambita dagli appassionati degli sport invernali, ma anche come luogo d'eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere;

al fine di amplificare l'effetto di detto evento sull'immagine turistica e sportiva della Regione e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo, è stata attivata una serie di iniziative per il raggiungimento di tale obiettivo mediante l'approvazione del "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" con DGR n. 36-8210 del 13 gennaio 2003;

l'attuazione di tale "Programma" è avvenuta mediante la stipula di diversi Accordi di programma, finalizzati all'infrastrutturazione turistica e sportiva di aree vaste e per obiettivi tematici di sviluppo turistico, che hanno interessato tutte le province piemontesi;

le pur importanti risorse economiche rese disponibili dal suddetto "Programma Torino 2006" e dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione "PAR FSC 2007/2013" - di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/07/2013 - non hanno consentito l'attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese: diverse sono ancora le realtà che hanno evidenziato situazioni di difficoltà accentuate dalla crisi congiunturale degli ultimi anni, che ha fortemente limitato la capacità d'investimento, a cui si è aggiunta la recente emergenza sanitaria, che ha avuto un impatto negativo sull'indotto economico della montagna;

le attività turistiche attivate nei vari territori in forza dei programmi d'investimento sopra evidenziati rappresentano elementi trainanti per l'economia non solo locale, ma dell'intero comprensorio di riferimento; il mancato completamento degli interventi di rivitalizzazione del patrimonio turistico determinerebbe ricadute molto negative per l'economia in generale vanificando, altresì, gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi attivati in forza anche degli Accordi di programma a suo tempo promossi.

Premesso altresì che:

la D.G.R. n. 39-4096 del 12.11.2021 avente ad oggetto "D.lgs. 267/2000, articolo 34. Approvazione degli indirizzi, per gli anni 2021-2024, in materia di accordi di programma e approvazione, per l'anno 2021, dei criteri di priorità per la stipulazione di accordi di programma" individua, tra i criteri prioritari per il 2021, il "Miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e di fruizione dell'offerta turistica e sportiva";

- nell'elenco degli interventi 2021; previsti nell'allegato B della citata deliberazione, viene riportato il Comune di Garessio con gli interventi "Impianti sciistici", in quanto tali interventi consentirebbero il miglioramento della qualità dell'offerta sportiva di tale territorio garantendo una maggiore possibilità di fruizione.

Preso atto che:

il Comune di Garessio ha da tempo avviato un'attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà invernale riconoscendo ad essa, non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che la stessa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto

all'offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;
con nota prot. n. 9472 del 9.11.2020 il Comune di Garessio aveva infatti, proposto l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento dell'intervento sopra descritto consistente nel miglioramento degli impianti sciistici della stazione "Garessio 2000";

a seguito dell'approvazione della richiamata D.G.R. n. 39-4096 del 12.11.2021, il Comune di Garessio ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il relativo procedimento di Accordo, convocando la prima Conferenza in data 7 marzo 2022 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale n. 11 della Regione Piemonte del 17.3.2022;
il progetto di fattibilità tecnico ed economica degli interventi oggetto di accordo, dell'importo di euro 1.666.660,00, è stato approvato dalla Giunta Comunale di Garessio con deliberazione n 73 del 12.5.2022.

Dato atto che:

nel corso della Conferenza conclusiva per la stipula dell'accordo, tenutasi in data 24.05.2022, le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (come da verbale in pari data agli atti del Settore Sport e Tempo Libero della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport) ed alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

il Responsabile regionale del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma e, a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo dell'Accordo e dei relativi Allegati (da 1a a 14a) secondo la formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale. Dato atto, inoltre, che la copertura finanziaria del suddetto Accordo di programma, che prevede una spesa pari ad € 1.666.660,00, è assicurata:

- per la quota di risorse pari € 1.500.000,00, tramite le risorse sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. rese disponibili dalla L.r. 18/2017, art. 13, la cui gestione è disciplinata dalla D.D. n. 463 del 23.10.2018, e impegnate con D.D. n. 740 del 27 dicembre 2017; la copertura economica del Fondo è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018;
- per euro 166.660,00 a carico del Comune di Garessio– cod. beneficiario10016.

Richiamati:

- l' art. 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie", ai sensi del quale è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico dei territori montani tramite Accordi di Programma;
- la variazione di Bilancio n. 362 approvata con D.G.R. n. 2-7804 del 9 novembre 2018 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Prelievo dal Fondo investimenti per la Stabilità Finanziaria di cui al capitolo di spesa n. 298061 dell'importo di euro 2.284.000,00 (art. 5 della L.R. 4/2018) con cui è stata stanziata la somma di € 1.544.000,00 sul capitolo 234046 "Finanziamenti di progetti di sviluppo turistico dei territori montani art. 13 della legge regionale 18/2017", trasferita a FinPiemonte S.p.A. ad integrazione del fondo sopra indicato con D.D.;
- l'art. 4 della L.R. 13/2020 con cui "il Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani di cui all' articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie), costituito presso Finpiemonte S.p.a" è stato ridotto di euro 2.000.000,00, somma introitata nel bilancio regionale.

Dato atto, infine, che, alla luce di quanto sopra richiamato, il Fondo suddetto come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport:

- presenta una disponibilità iniziale di € 24.044.000,00;
- sono state impegnate risorse per € 22.217.000,00 così determinate:

€ 1.400.000,00 importo dell'Accordo di programma stipulato con l'Unione Montana Alpi Graie per il "Miglioramento dell'offerta turistica invernale";

€ 1.000.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Locana per il "Potenziamento dell'impianto sciistico Alpe Cialma";

€ 1.144.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Roburent per gli interventi di "Potenziamento impianto innevamento programmato Loc. Bric Colme" e "Realizzazione impianto innevamento sul Monte Alpet;

€ 4.900.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Frabosa Sottana per lo "Sviluppo e potenziamento del comprensorio sciabile del Mondolè ski";

€ 880.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Sampeyre per il "Potenziamento del turismo montano invernale ed estivo – Innevamento programmato, opere accessorie e invaso Varisella";

€ 240.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Viola per la "Realizzazione della scivovia presso gli impianti sciistici Viola/Saint Grèè;

€ 480.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Entracque per il "Potenziamento impianto di innevamento e nuovo tapis roulant";

€ 4.500.000,00 importo dell'Accordo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Limone Piemonte per la "Potenziamento e ammodernamento impianti di innevamento programmato";

€ 2.500.000,00 importo dell' Accordo di programma, tra la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano Cusio Ossola ed i Comune di Varzo per lo "Sviluppo turistico del territorio – miglioramento della viabilità" ;

€ 800.000,00 importo dell'Accordo di Programma con il Comune di Frabosa Soprana per l'intervento di "Potenziamento dell'impianto di innevamento programmato della stazione sciistica di Frabosa Soprana";

€ 1.000.000,00 importo dell'Accordo di Programma con l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale per la realizzazione dell'intervento di "Potenziamento dell'innnevamento artificiale del comprensorio sciistico dell'area Bielmonte – Oasi Zegna";

€ 441.000,00 importo dell'Accordo di programma con il Comune di Malesco per la realizzazione dell'intervento di "Recupero e Potenziamento funzionale dell'impianto Cui Dariolo";

€ 792.000,00 importo dell'Accordo con l'Unione Montana Valle Vigezzo per la realizzazione di interventi per il "potenziamento del turismo montano invernale ed estivo-realizzazione interventi per lo sviluppo turistico socio-economico della Valle Vigezzo;

€ 640.000,00 importo dell'Accordo con il Comune di Paesana per l'impianto di innevamento del comprensorio sciistico Pian Mune;

€ 1.500.000,00 dell'accordo di programma di cui al presente provvedimento per il finanziamento dell'intervento consistente nel miglioramento degli impianti sciistici della stazione "Garessio 2000";

- presenta una disponibilità residuale di € 1.827.000,00.

Dato atto che, con della determinazione dirigenziale n. 125 del 15.7.2021 ad oggetto "L.R. n. 18/2017, art. 13 "fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani". Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione dei contributi concessi tramite Accordi di Programma da stipularsi con gli Enti Locali in attuazione della D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017 e s.m.i", la gestione dei contributi regionali per il cofinanziamento degli Accordi di Programma sopra indicati, incluso quello oggetto del presente provvedimento è stata affidata a FinPiemonte S.p.A., che si occuperà dell'erogazione delle quote ai beneficiari previa autorizzazione dell'Amministrazione Regionale.

Ritenuto, al fine di migliorare la qualità del territorio individuato e potenziarne l'offerta turistica e sportiva, di procedere ad approvare, quale allegato (Allegato 1) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, lo schema dell'Accordo di programma nonché le relative Schede di intervento (Allegati da 1a a 14°), da sottoscrivere con il Comune di

Garessio;

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17";

vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 "Modifica all'art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223)";

vista la D.G.R. 09 febbraio 2009, n. 25-10762 "Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma";

vista la D.G.R. del 03 agosto 2018 n. 1-7327, "Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata con D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 267/2000 ed in conformità alla D.G.R. n. 39-4096 del 12 novembre 2021, lo schema di Accordo di programma con il Comune di Garessio per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo e potenziamento degli "Impianti sciistici Garessio 2000" (Allegato 1), con le relative Schede intervento (Allegati da 1a a 14a), quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- di dare atto che la copertura finanziaria della spesa relativa all'intervento oggetto del suddetto Accordo di programma, pari ad € 1.666.660,00, è assicurata

- per la quota di cofinanziamento regionale pari a €1.500.000,00, tramite le risorse sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. rese disponibili dalla L.r. 18/2017, art. 13 la cui gestione è disciplinata dalla D.D. n. 463 del 23.10.2018, e impegnate con D.D. n. 740 del 27 dicembre 2017; la copertura economica del Fondo è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018;
- per euro 166.660,00 a carico del Comune di Garessio– cod. beneficiario 10016;

- di demandare al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione digitale del suddetto Accordo di programma, previa idonea attestazione relativamente alla copertura dei costi a carico del Comune di Garessio, nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che venissero ritenute necessarie in sede di sottoscrizione;

- di dare atto che l'Accordo di programma verrà approvato con provvedimento del Sindaco del Comune di Garessio successivamente alla sua sottoscrizione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI GARESSIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SCIISTICI GARESSIO 2000

PREMESSO CHE

A seguito della scelta di Torino e del Piemonte quale sede dei “XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006”, la Regione si è trovata nella favorevole e eccezionale condizione di porsi sulla ribalta internazionale non unicamente come meta ambita dagli appassionati degli sport invernali ma come luogo d’eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere;

al fine di amplificare l’effetto di tale evento sull’immagine turistica e sportiva della Regione e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo, la Regione ha attivato una serie di iniziative per il raggiungimento di tale obiettivo mediante l’approvazione del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006”;

l’attuazione di tale “Programma” è avvenuta mediante la stipula di diversi Accordi di programma che hanno interessato tutte le province piemontesi finalizzati all’infrastrutturazione turistica e sportiva di aree vaste e per obiettivi tematici di sviluppo turistico;

le pur importanti risorse economiche rese disponibili dal “Programma Torino 2006” e dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione “PAR FSC 2007/2013”- di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/7/2013 - non hanno consentito l’attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese: diverse sono ancora le realtà che hanno evidenziato situazioni di difficoltà accentuate dalla crisi congiunturale degli ultimi anni che ha fortemente limitato la capacità d’investimento da parte della Regione;

le attività turistiche attivate nei vari territori in forza dei programmi d’investimento sopra evidenziati rappresentano elementi trainanti per l’economia non solo locale ma dell’intero comprensorio di riferimento. Il mancato completamento degli interventi di rivitalizzazione del patrimonio turistico e sportivo determinerebbe ricadute molto negative per l’economia in generale vanificando, altresì, gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi attivati in forza anche degli Accordi di programma a suo tempo promossi

TENUTO CONTO CHE

Il Comune di Garesio ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all’identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà invernale riconoscendo a questa, non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che la stessa riveste nell’ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all’offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;

con legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 “Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie”, è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico dei territori montani tramite:

- Accordi di programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27 – 23223 del 24/11/1997 ;

- concessione di garanzie su finanziamenti da parte di imprese private;

La Giunta regionale, con deliberazione n. 48-6154 del 15 dicembre 2017, modificata con DGR n 27-3239 del 18/5/2021 ha approvato i criteri per la sottoscrizione di Accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo riconoscendo prioritari gli interventi relativi ai seguenti ambiti:

- investimenti inerenti l' innevamento programmato;
- investimenti inerenti gli impianti di risalita;
- altri investimenti inerenti il potenziamento e la rivitalizzazione del turismo montano sia invernale sia estivo ;

ai fini di rendere sempre più completa e turisticamente appetibile, nell'ambito del “Sistema neve regionale”, la realtà rappresentata dalle stazioni sciistiche di Garessio 2000 nel Comune di Garessio, si rende necessario completare gli interventi di riqualificazione degli impianti sciistici Garessio 2000

la DGR n 39-4096 del 12.11.2021 avente ad oggetto “Dlgs 267/2000, articolo 34. Approvazione degli indirizzi, per gli anni 2021-2024, in materia di accordi di programma e approvazione, per l'anno 2021, dei criteri di priorità per la stipulazione di accordi di programma, individua, tra i criteri prioritari per il 2021, il “Miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e di fruizione dell'offerta turistica e sportiva”;

nell'elenco degli interventi previsti nell'allegato B della citata deliberazione, viene riportato il Comune di Garessio con “Impianti sciistici”, in quanto la stessa consentirebbe il miglioramento della qualità dell'offerta sportiva di tale territorio con una ricaduta economica importante

al fine di perseguire gli obiettivi sopra evidenziati per lo sviluppo economico del territorio montano si rende ora opportuno addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Garessio, proprietario degli impianti di risalita e innevamento oggetto del presente Accordo di avviare le necessarie procedure amministrative volte alla realizzazione di interventi relative agli Impianti sciistici, iniziativa che ben rappresenta gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con le sopra citata D.G.R. n 48-6154 del 15 dicembre 2017, modificata con DGR n. 27-3239 del 18/5/2021;

con nota del 17 febbraio 2018 il Comune di Garessio ha proposto l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi sopra descritti;

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 73 del 12.5.2022 ha approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economica del progetto

Con D.G.C . n. 34 del 17.3.2022 è stato individuato il RUP nella persona di Marco Zemmi

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con D.G.C del 17.3.2022 il Sindaco ha individuato nella persona del rag. Gian Mario Canova il Responsabile del Procedimento di Accordo.

CONSIDERATO

che il Comune di Garessio ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 7 marzo 2022 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.11 del 17.3.2022;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 24.5.2022 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti del Settore Sport e Tempo Libero) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e del relativo 1a) secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

Vista la D.G.R. n.di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

vista la D.C.C. n.del Comune di Garessio di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto con la D.G.R.di seguito, per brevità citata come "Regione";

E

Il Comune di Garessio rappresentato dal Sindaco....., in attuazione di quanto previsto dalla DGC n.....domiciliato per la carica in Garessio Via.....;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e l'Allegato 1a) denominati "scheda intervento" forma parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.

La "Scheda Intervento" è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Sistema Gestionale Finanziamenti".

Articolo 2 Finalità dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto interventi per Impianti sciistici Garesio 2000 di cui agli Allegati (da 1 a 14), denominato "scheda intervento" che contiene la descrizione sintetica degli interventi da realizzare ed individua il soggetto attuatore, l'entità del finanziamento e il relativo costo complessivo dell'iniziativa, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte, lo stato di progettazione nonché la tempistiche previste per l'attivazione conclusione, collaudo e fruizione delle opere stesse.

Articolo 3 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- Il Comune di Garesio

Articolo 4 Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è il Comune di Garesio .

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il rag. Gian Mario Canova in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma;

Soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento è il Comune di Garesio.

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;

- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per “soggetto Beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento” il Comune di Garessio;
- per “Intervento”, i progetti di cui all'Allegato 2;
- per “Sistema Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per “Schede Intervento”, le schede, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui agli Allegati da 1 a 14 ;
- per “Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma”(RAP), il designato dal Comune di Garessio per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per “Responsabile dell'Intervento” (RUP): il designato del Comune di Garessio;
- per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6

Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

Il valore complessivo degli interventi di cui all'art. 2, ammonta a euro 1.666.666,00

- La Regione farà fronte, per l'importo di euro 1.500.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 48-6154 del 15 dicembre 2017;
- Il Comune di Garessio farà fronte, per l'importo di euro 166.666,00 mediante le risorse rese disponibili sul Bilancio dell'Ente.
- Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RUP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
- Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.

La quota con cui il Comune concorre al co-finanziamento delle opere per euro 166.666,00 risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositata presso il Settore Sport e Tempo Libero.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo dei singoli progetti indicato nelle “schede intervento” allegate, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico dei progetti (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo degli stessi, di rideterminazione dei quadri economici in applicazione dei ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell'intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale, riferite ad ogni singolo intervento, saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7

Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del Comune di Garesio. Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato di ogni singolo progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, copia del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario nonché autocertificazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;
- il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto a seguito dell'applicazione ribasso d'asta conseguito in sede di gara;

Qualora la realizzazione degli interventi avvenga ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 56/2017 (Finanza di progetto) dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione completo del piano economico finanziario asseverato.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- il positivo collaudo di ogni singolo progetto o della regolare esecuzione del medesimo;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;

dovrà inoltre essere prodotta:

- copia del provvedimento amministrativo di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e del certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi di attuazione della/e iniziative mediante contratto di "Concessione" , "Partenariato pubblico privato" o "Finanza di progetto", la contabilizzazione dei lavori ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all'intero singolo investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'importo fatturato dal Concessionario/Operatore economico/Promotore all'Ente appaltante

dovrà essere pari al “Prezzo” riconosciuto da quest’ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all’articolo 12.

In sede di rendicontazione vengono ammesse a godere del finanziamento regionale tutte le spese sostenute dal Comune successive alla data del 7 marzo 2022.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei- Turismo e Sport.

La liquidazione di ciascun acconto e del saldo avviene secondo le modalità stabilite con la convenzione, sottoscritta in data 5.10.2021 (schema approvato con la D.D. n.125 del 15.7.2021) tra Finpiemonte S.p.A. e Settore sport e Tempo Libero: la relativa copertura economica è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018.

Articolo 8 **Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell’Accordo.
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l’intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, e il Comune di Garessio, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l’attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell’Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
3. il soggetto attuatore dell’intervento:
 - a) garantisce l’esecuzione dello stesso, l’aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica “Sistema Gestionale Finanziamenti”, le spese effettuate nell’ambito dell’Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell’intervento;
 - c) garantisce l’accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell’ambito dell’Accordo.

- d) provvede a costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo.

Articolo 9 Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Garessio o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 10 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11 Responsabile dell'intervento

Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12 Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli . Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13 Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;

- k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
 4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
 5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
 6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
 7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14 **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi

Articolo 15 **Varianti progettuali**

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetti attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.

2. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art. 18.
3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 18

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione, e comunque nel rispetto delle direttive approvate con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.

Articolo 19

Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 20

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1a) l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").

3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 21 Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 22 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 25 Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Garessio che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005).

Articolo 24 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte

Comune di Garessio.

Allegati al presente Accordo:
Schede intervento;

Allegati da 1a a 14a (omissis)